

## L'OBIEZIONE DI COSCIENZA

di GIACOMO PERICO

E' da un anno che la legge sull'obiezione di coscienza è stata approvata e promulgata nel nostro Paese. Essa, pur con i suoi limiti, ha indubbiamente segnato un passo avanti nell'ambito della giusta tutela del principio della libertà di coscienza e, più in generale, nella costruzione di un modello più progredito e civile di società.

Il nostro studio intende riprendere e perfezionare il discorso già affrontato in passato dalla nostra rivista (1), sviluppando però alcuni aspetti che oggi, dopo l'avvento della nuova legge, rivestono una maggiore attualità e rilevanza. In particolare riproporremo una valutazione etica dell'obiezione di coscienza, anche sulla scorta del pensiero della Chiesa, che nel frattempo, in occasione del Concilio Vaticano II, ha potuto chiarire e aggiornare le sue posizioni; e compiremo, anche alla luce delle legislazioni straniere, qualche rilievo critico su alcuni aspetti della stessa legge, in quanto li riteniamo poco coerenti con lo spirito e con le finalità da cui essa era stata dettata.

### NOTE INTRODUTTIVE

1. « Obiezione di coscienza », in senso ampio, può significare qualunque tipo di disobbedienza a un ordine esterno, compiuta per seguire il comando interiore della coscienza. In questo senso possono essere obiettori i figli che non accettano il comando dei genitori perchè ritenuto disonesto, oppure i medici che si sottraggono a un intervento chirurgico ritenuto da loro contrario ai propri principi di fede e di morale.

In senso più specifico, l'obiezione di coscienza viene ormai riferita a due atteggiamenti di rifiuto e di protesta: uno di tipo militare, contro l'obbligo del servizio di leva e contro tutto ciò che può significare collaborazione al sistema degli armamenti e della soluzione bellica dei problemi; un altro di tipo civile, come espressione di dissenso contro

---

(1) Cfr. G. PERICO, *Guerra moderna e coscienza individuale*, in *Aggiornamenti Sociali*, (marzo) 1960, pp. 131 ss., rubr. 100. Si veda anche: G. PERICO, *A difesa della vita*, Centro Studi Sociali, Milano 1965, pp. 630 ss. (« Obiezione di coscienza e guerra moderna »).

le ingiuste oppressioni e contro ogni manifestazione di violenza, aperta o istituzionalizzata, da parte del potere civile (2).

2. Il nostro studio limita la sua ricerca e le sue riflessioni all'**obiezione di coscienza di tipo militare**, che si traduce, sul piano negativo, nel rifiuto del servizio di leva e dell'eventuale uso delle armi in tempo di guerra, e, sul piano positivo, nell'accettazione o richiesta di un servizio civile sostitutivo, nella forma di prestazioni fornite in patria o nella forma di aiuto prestato ai Paesi in via di sviluppo (3).

Restano dunque escluse dalla nostra ricerca tutte quelle considerazioni che si riferiscono più direttamente al problema del « dissenso civile » e del « dissenso propriamente politico », in quanto questi tendono a contestare le ingiustizie e le oppressioni di determinati regimi, e non specificamente a contestare il ricorso alle armi. Anche se a un certo punto le due categorie di obiezioni si incontrano e si fondono nel comune interesse della « difesa dell'uomo », la loro insorgenza e le loro più immediate e specifiche motivazioni sono diverse, ed esigono **indagini e considerazioni distinte**.

3. Le motivazioni dell'obiezione di coscienza di tipo militare si possono ricondurre praticamente tutte all'imperativo morale di « non uccidere » e di nulla predisporre che serva a uccidere. E così l'obiezione, per quanto si presenti come disobbedienza all'ordinamento giuridico, è un **atto di obbedienza a un sistema superiore di norme**: quello dei valori etici (per il credente si tratta anche dei valori rivelati) che giungono a consapevolezza e a concretezza nel mondo interiore dell'uomo, a livello appunto di coscienza. E' « un fatto di apparente disobbedienza, che si giustifica in definitiva come un profondo atto di obbedienza » (4).

In termini generali l'obietto viene a dire così: la mia coscienza è un tutt'uno con me stesso; non posso « essere » e insieme « non essere » quello che realmente sono; vivere diversamente da quello che sono sarebbe cosa assurda; di conseguenza, opponendomi al servizio di leva per obbedire alla mia coscienza, io mi pongo in un sistema di obbedienza reale e di coerenza morale.

## FONDAMENTO ETICO

Il fondamento etico dell'obiezione di coscienza al servizio militare risiede essenzialmente nel **diritto-dovere di ubbidire alla propria coscienza**, da cui consegue il **diritto-dovere di opporsi a un comando o**

---

(2) Cfr. Card. M. ROY, *Attualità della « Pacem in terris »*, in *Aggiornamenti Sociali*, (maggio) 1973, p. 380, rubr. 600.

(3) Cfr. J. P. CATTELAÏN, *L'objection de conscience*, PUF, Parigi 1973.

(4) A. FIGLIARU, *Pro memoria sull'obiezione di coscienza*, in *Scritti in memoria di W. Cesarini Sforza*, Giuffrè, Milano 1968, p. 645.

a un divieto che il soggetto ritiene contrario alle indicazioni perentorie della coscienza stessa.

1. La coscienza è la voce che dal più profondo di noi stessi ci indica ciò che dobbiamo o lecitamente possiamo fare («bene morale») e ciò che dobbiamo evitare («male morale»). E' quindi un giudizio formulato dall'intelligenza come traduzione operativa della verità che si conosce e che si accetta, come avvertimento della conformità o non-conformità di una determinata azione alla norma morale e, per il credente, alle indicazioni della fede. **Sono obbligati a tenerne conto, anzitutto il soggetto della coscienza, e di rimbalzo chiunque abbia poteri di comando nei suoi riguardi.**

E' ovvio che, perchè la coscienza possa trovarsi sempre in condizioni di compiere esatte valutazioni e di offrire indicazioni adeguate, deve sottoporsi a un continuo aggiornamento e arricchimento di conoscenze, da una parte mediante la libera ricerca sulla natura ed entità dei fatti e situazioni rispetto ai quali pronunciarsi, e sulle categorie etiche e/o religiose a cui riferirsi, e dall'altra mediante lo studio dei documenti ufficiali, scambi di idee e di esperienze, chiarimenti, consigli, ecc.

Ciò non toglie, però, che **la coscienza vada rispettata qualunque sia il livello di maturazione che essa ha di fatto raggiunto.** L'uomo è responsabile per ciò che in quel dato momento conosce e ritiene come verità e come norma della sua vita. La coscienza potrà essere illuminata da terzi e portata a nuove conoscenze e a nuovi convincimenti; ma il soggetto non potrà essere costretto a compiere atti che esso ritiene in quel momento contrari alle proprie convinzioni, così come non gli si potrà vietare di compiere, entro i limiti imposti dal bene comune, atti che esso ritiene dettati da queste medesime convinzioni (5).

2. Applichiamo ora le nostre riflessioni alla condotta del cittadino che non accetta le norme di legge riguardanti gli obblighi militari perchè li ritiene in contrasto con la sua coscienza.

a) Premettiamo che **la legittima autorità pubblica ha indubbiamente il diritto di farsi ubbidire dai cittadini** in tutti quei settori che essa ritiene necessari, in conformità con le sue norme fondamentali, per il bene comune. Correlativamente, il cittadino è tenuto, in forza della sua appartenenza al corpo sociale che gli è necessaria per il raggiungimento dei suoi fini personali, a ubbidire agli imperativi della legittima autorità statale. E' una legge, però, che non può prescindere da

(5) Cfr. P. PALAZZINI, *La coscienza*, Ares, Roma 1961, pp. 20 ss.; B. MAGGIONI e altri, *La coscienza cristiana*, Edizioni Dehoniane, Bologna 1971, pp. 75 ss.; G. DAVANZO, in *Dizionario enciclopedico di teologia morale*, Edizioni Paoline, Roma 1973, pp. 635 ss. (alla voce «Obiezione di coscienza»).

un'altra legge più profonda e prioritaria, il cui fondamento risiede nella centralità della persona umana: la legge della coscienza (6).

Di conseguenza, qualora nei confronti della norma che rende obbligatoria la prestazione del servizio militare insorgessero, da parte di un cittadino, contestazioni e rifiuti in nome di convinzioni personali di carattere morale, religioso o filosofico, accertate come autentiche, l'autorità statale, proprio in nome di quei valori di libertà e di inviolabilità della coscienza ai quali l'obiettore si richiama, e che essa per la sua stessa natura e finalità è tenuta a garantire e promuovere, dovrebbe impegnarsi a trovare una soluzione che, mentre salva da una parte la validità dell'ordinamento generale, dall'altra accetti e rispetti queste situazioni personali di coscienza.

« Soprattutto di fronte a questo tipo di obiezione (che chiede di poter obbedire in un modo che non metta la coscienza in conflitto con se stessa [...] ), ma le permetta di assumere un impegno sostitutivo, « l'ordinamento democratico ha la responsabilità di una disciplina positiva, di una soluzione radicale del problema » (7).

Si tratterà di accordare i due imperativi: quello della comunità che chiama il cittadino a collaborare alla difesa del Paese mediante l'addestramento alle armi, e quello dell'obiettore che rifiuta questa specifica prestazione per motivi di alto valore, pronto a servire la comunità in altre forme, pacifiche, di solidarietà. Si tratta di due norme apparentemente contraddittorie, ma che in realtà possono coesistere all'interno di uno stesso ordinamento, ambedue tendenti verso lo stesso fine: il bene comune nel senso più autentico e integrale della parola.

b) Oltre tutto, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza viene a configurarsi nell'ambito della comunità come simbolo di quella dignità e maturità etica e politica, che si dichiara contro ogni forma di violenza.

« La crescita democratica nella libertà, che la classe politica italiana dagli anni della Resistenza con fatica ma con vigore e sacrificio sta operando, passa necessariamente anche da questo problema che viene ad assumere quindi il senso di una verifica degli obiettivi di pace, di progresso e di libertà che noi ci proponiamo di conseguire » (8).

E' in questo senso che l'obiettore di coscienza non può essere con-

---

(6) Cfr. L. ROSA, *L'obiezione di coscienza*, Estratto da: *Atti del XXIV Convegno del Centro di Studi filosofici tra professori universitari*, Morcelliana, Brescia 1970, pp. 132 ss.

(7) Cfr. A. FIGLIARU, *cit.*, p. 658.

(8) SENATO DELLA REPUBBLICA, *Disegno di legge 11 agosto 1972, n. 317*, dal titolo: « Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza », d'iniziativa del sen. MARCORA e altri (DC), p. 2 (Relazione). - Significativa, a questo proposito, un'espressione che lo statista Churchill avrebbe pronunciato durante la seconda guerra mondiale in uno dei momenti più drammatici dell'Inghilterra.

siderato uno che non porta nulla alla comunità e agisce solo per motivi individualistici, anche se nobili.

L'esperienza ha dimostrato che non si tratta di gente che si sottrae ai costi comunitari; l'obietto è solo « un cittadino a cui sinceramente ripugna l'uso delle armi e che lealmente è disposto ad accollarsi altri compiti, magari ancor più gravosi, a servizio della collettività. Sotto questo profilo non può condidersi l'affermazione giurisprudenziale secondo cui l'obiezione di coscienza è espressione di una morale individualistica: altro è l'atteggiamento individualistico di chi si chiude nel proprio egoismo e rifiuta di portare il proprio contributo alle esigenze della comunità, e altro è l'atteggiamento di chi, ispirandosi a dottrine imperniate sul principio della nonviolenza [...], si propone di porre le proprie energie al servizio del "non uccidere" » (9).

3. Ciò che qualificherà in maniera determinante la positività e l'autenticità dell'obiezione sarà quindi la qualità dei motivi per cui l'obiettore si oppone alla chiamata di leva: i loro caratteri di coerenza, di testimonianza e di altruismo. Quelli più convincenti sono fuori dubbio i motivi di natura religiosa o morale o anche filosofica, in quanto fanno parte di un pensiero e di una scelta più maturi, più a lungo vissuti e meditati: motivi che escludono dal gesto ogni calcolo di tornaconto o di paura o di interesse privato e che rendono l'obiettore disponibile a pagare anche di persona, quando il suo rifiuto venisse in qualche modo « punito ».

Se poi tali motivi hanno un collegamento o riferimento a una « confessione » o a un « movimento » religioso che abbiano tra i loro precetti l'obiezione al servizio militare, la garanzia di autenticità è ancora maggiore. In questo caso, infatti, il soggetto dimostra di essere semplicemente coerente con un codice di vita che ha accettato, e che non giuocano nella sua decisione suggestioni o velleità, quali potrebbero inserirsi nel mondo della sensibilità di un obiettore « solitario », per quanto sincero e di buona volontà.

4. Non sembrano invece pertinenti alla nostra ricerca, che abbiamo limitato allo studio dell'obiezione di tipo militare, i motivi di carattere espressamente politico, riconducibili a una non accettazione o del regime nel suo insieme di leggi e di istituzioni, o di una parte di esse.

Non intendiamo, con questa affermazione, negare la validità e l'urgenza di portare avanti parallelamente anche questa protesta di giustizia contro l'emarginazione dei più deboli, l'abuso di potere, le deficienze dell'amministrazione pubblica. Ma tutto questo rientra per sé

---

Alla domanda: « Perché non chiamiamo sotto le armi anche gli obiettori? », egli avrebbe risposto: « Semplice: perché stiamo difendendo anche le loro proposte » (Discussione alla televisione, Programma nazionale, 3 marzo 1971, ore 21,30).

(9) R. VENDITTI, *I reati contro il servizio militare e contro la disciplina militare*, Giuffrè, Milano 1974, pp. 264 s.

nel problema del **diritto al dissenso civile** o, per rifarci alla nostra classificazione introduttiva, nel campo dell'**obiezione di coscienza di tipo civile** (anche se questa può in qualche caso tradursi proprio nel rifiuto del servizio militare).

Anche a proposito di quest'ultima, però, andrebbero chiariti alcuni aspetti, per evitare che dal legittimo diritto al dissenso si passi allo pseudo diritto all'anarchia. Citiamo, anzitutto, uno stralcio molto significativo e illuminante di un documento del card. Roy, presidente della pontificia commissione «*Justitia et Pax*», pubblicato in occasione del decimo anniversario della «*Pacem in terris*»:

«Mentre l'obiezione di coscienza di tipo militare si appella al Decalogo ("non uccidere"), il dissenso di carattere sociale invoca, a sua volta, il diritto e il dovere sia di non essere d'accordo con l'ideologia totalitaria del proprio gruppo, sia di praticare (una volta esaurite tutte le possibilità di ricorso ai mezzi legali) la disobbedienza civile a certe leggi, sulla base del principio sempre riconosciuto: "E' meglio obbedire a Dio che agli uomini". Questo diritto al dissenso è il diritto di "non allineamento" alla dottrina o agli atti di un regime totalitario: è un **diritto determinato da un abuso di potere fisico o ideologico**; è la resistenza morale ad un'oppressione ingiusta e grave, quale sarebbe l'intolleranza religiosa, morale, civile e razziale.

«**Non è, però, il diritto indeterminato e illimitato**, per un individuo o per un gruppo, di rifiutare sistematicamente un qualsiasi tipo di società: il che vale a maggior ragione, se nel contempo si rifiuta di sostituire al "modello" così condannato un qualunque altro "modello". In tal caso, infatti, non si tratterebbe già di un'opposizione o di un dissenso, ma di un nichilismo assoluto, contrario tanto alla ragione quanto al bene comune» (10).

Sempre per questo aspetto del dissenso civile, pensiamo possa servire la lettura di un brano di una dichiarazione al proprio clero del card. Gouyon, vescovo di Rennes e presidente della sezione francese di «*Pax Christi*»:

«Si trovano oggi degli obiettori che si collocano volontariamente su un terreno molto più ampio e che domandano che sia riconosciuta e sostenuta anche una obiezione di coscienza per motivi politici. Essi intendono appellarsi all'obiezione di coscienza non solo per il rifiuto di uccidere, ma anche contro una determinata misura di ordine economico o politico decisa dai pubblici poteri, talvolta anche contro l'ordine sociale nel suo insieme, perchè ritengono ingiuste queste misure o questo ordine. [...]

«[...] Vi sono molte azioni che io posso deplorare, ma di cui non sono direttamente responsabile. In questo caso l'obiezione di coscienza non si impone come la mia sola e ultima risorsa. L'azione politica mi offre la varietà dei suoi mezzi. Il mio dovere, mi sembra, si limiterà all'obbligo di ricorrere a questi mezzi in maniera attiva. [...] Se ad ogni istante e per qualsiasi ra-

---

(10) Card. M. Roy, *cit.*, p. 383.

gione — sia pure giusta — ciascuno fosse in diritto di invocare l'obiezione di coscienza, nessuna società sarebbe più possibile. E' il rischio dell'anarchia, cioè del disordine stabilito. Ora, un disordine di questo tipo si risolve sempre nella violenza, incompatibile con l'autentica obiezione di coscienza, e la nuova società che ne emerge non tarda molto a produrre le sue ingiustizie, spesso peggiori di quelle cui essa pretendeva porre rimedio » (11).

5. Stante la possibilità che l'obiezione di coscienza possa trasformarsi, in qualche caso, in uno strumento di fuga dai doveri di cittadinanza, e data anche la possibilità che i motivi addotti siano inventati e bugiardi, è **più che ovvio e legittimo ricorrere a un mezzo di controllo**. Questo non potrà avere la pretesa di sondare fino in fondo le coscienze delle reclute, ma potrà almeno rendersi conto, attraverso le informazioni e l'ascolto delle motivazioni, della sincerità e dell'atteggiamento generale dell'obietto. Più che di un « tribunale delle coscienze » si tratterà di una « ricerca informativa » di carattere generico e orientativo, come tante altre che si compiono su soggetti destinati a compiti particolari o su candidati a esenzioni da obblighi civili.

Tale strumento di controllo non può essere che una **commissione di periti** specificamente preparati, liberi il più possibile da riserve e preconcezioni, molteplici nelle competenze. Tale commissione, così costituita, se non potrà dare giudizi di assoluta certezza, potrà almeno pronunciare valutazioni assai vicine alla verità, sia intorno alla rilevanza etica e giuridica delle motivazioni sia intorno alla qualità del soggetto ascoltato. Oltre tutto, una commissione di questo tipo potrà compiere adeguatamente, in un momento successivo, la scelta del servizio civile sostitutivo che più si conviene al caso esaminato (12), scegliendo tra occupazioni di ordine pubblico, o di sorveglianza sull'igiene, o di prevenzione delle malattie sociali, o di soccorsi d'urgenza, o di assistenza negli istituti specializzati.

## POSIZIONI DELLA CHIESA

**1. Ai suoi esordi** la Chiesa si è sempre mostrata **contraria a qualunque tipo di partecipazione del credente alla guerra**: il cristiano deve mantenersi estraneo a ogni iniziativa di violenza; le armi provocano ineluttabilmente disgregazione e odio, la negazione, cioè, del Corpo mistico di Gesù; il credente è portatore per essenza della pace (13). Gli scrittori cristiani dei primi secoli sono stati assai espliciti in que-

(11) Card. P. GOUYON, *Fondement et limites de l'objection de conscience*, in *La Documentation Catholique*, 19 marzo 1972, p. 285.

(12) Cfr. R. BERTOLINO, *L'obiezione di coscienza negli ordinamenti giuridici contemporanei*, Giappichelli, Torino 1967, pp. 64 ss.; SENATO DELLA REPUBBLICA, *Sedute delle Commissioni, Resoconto sommario*, 30 novembre 1972, p. 25.

(13) Cfr. P. LORSON, *Un chrétien peut-il être objecteur de conscience?*, Seuil, Parigi 1950, pp. 10 ss.

sto senso. Vanno ricordati, in particolare, Ignazio (sec. II), Clemente, Tertulliano e Origene (sec. II-III), Cipriano (sec. III), Giovanni Crisostomo e Basilio (sec. IV) (14).

Accanto al motivo cristiano della non-violenza, a dissuadere i credenti dal servizio militare veniva aggiunto anche quello del pericolo che essi correvano, con l'immergersi nel mondo pagano delle formazioni militari, o di essere travolti da cattivi costumi e da idee contrarie a quelle insegnate dal Redentore, o di subire persecuzioni da parte delle autorità militari.

**Dopo l'Editto di Costantino** (a. 313), i rapporti tra Chiesa e potere civile cambiano sostanzialmente, data la libertà che i credenti hanno acquistato di professare liberamente la propria fede e il proprio culto. Di riflesso anche il problema del servizio militare incomincia a mutare notevolmente: la Chiesa diventa più possibilista e sposta il problema verso la **teoria della « guerra giusta »**, che nel decorso dei secoli avrà, tra i fautori più illustri, Agostino, Tommaso d'Aquino, Francisco Suarez (15). A quest'ultima impostazione, divenuta in tal modo tradizionale, la dottrina morale verrà gradualmente rinunciando in questi ultimi decenni, in cui la guerra sempre più è apparsa inseparabile dalla « distruzione totale » (16).

**2. Un decisivo ripensamento intorno alla « guerra giusta »**, che doveva necessariamente condizionare la discussione sulla validità dell'obiezione di coscienza al servizio militare, ha inizio **dopo la seconda guerra mondiale**. Tutti vanno prendendo coscienza che un nuovo conflitto mondiale sarebbe fatale e disastroso per tutti indistintamente, aggressori e difensori, soldati e civili. La guerra non appare più tanto come un crimine quanto un'assurdità, un non-senso che non potrà mai costituire una soluzione.

Anche alcune affermazioni di Pio XII in questo senso hanno indubbiamente favorito questo movimento di opposizione alla guerra:

« Non basta dunque la ragione di doversi difendere da una qualsiasi ingiustizia per ricorrere al metodo violento della guerra. Quando i danni risultanti da questa non sono paragonabili a quelli della "ingiustizia tollerata", si può essere obbligati a subire l'ingiustizia » (17).

« Quando, tuttavia, l'adozione di questo mezzo [la guerra atomica, biologica e chimica] determina un'estensione tale del danno che questo sfugga interamente al controllo dell'uomo, la sua utilizzazione è da rigettarsi come immorale. Non si tratterebbe più di "difesa" contro l'ingiustizia e della "protezione" necessaria di legittimi possedimenti, ma dell'annientamento puro e semplice di ogni

(14) Cfr. R. BERTOLINO, *cit.*, pp. 133 ss.

(15) Cfr. O. ORECCHIO, in *Novissimo Digesto Italiano*, UTET, Torino 1965, p. 709 (alla voce « Obiezione di coscienza »).

(16) Cfr. G. PERICO, *A difesa della vita, cit.*, pp. 635 s.

(17) PIO XII, *Discorso ai partecipanti al XVI Congresso internazionale della ricerca di medicina militare*, 19 ottobre 1953, in *A.A.S.*, 1953, pp. 748 s.

vita umana all'interno del raggio d'azione. Questo non è lecito per nessuna ragione » (18).

3. Mentre gli studiosi di morale nelle loro discussioni vanno lentamente orientandosi verso un mutamento di posizioni e chiarendo sempre di più il loro possibilismo nei confronti dell'obiezione di coscienza (19), giungono, chiarificatrici e determinanti, le **affermazioni del Concilio Vaticano II**, che, pur riaffermando il principio teorico del diritto di legittima difesa spettante ai governi (escludendo però formalmente dall'ambito di tale diritto la « guerra totale »), dichiara, sulla base del primato della coscienza, la **validità dell'obiezione di coscienza** e l'opportunità che le leggi vi provvedano con umanità. Riportiamo due testi riguardanti la questione che ci interessa.

Nel primo viene ribadito il valore primario della coscienza: « Gli imperativi della legge divina l'uomo li coglie e li riconosce attraverso la sua coscienza; che è tenuto a seguire fedelmente in tutta la sua attività, per raggiungere il suo fine che è Dio. **Non si deve quindi costringerlo ad agire contro la sua coscienza** » (20).

Nel secondo testo, dopo aver richiamato, come prospettiva per i credenti, il passo d'Isaia: « Con le loro spade costruiranno aratri, e falci con le loro lance; nessun popolo prenderà più le armi contro un altro popolo, nè si eserciteranno più per la guerra » (Is. 2,4), si aggiunge: « Sembra inoltre conforme ad equità che **le leggi provvedano con umanità** al caso di coloro che, per motivi di coscienza, rifiutano l'uso delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio della comunità umana » (21).

Importanti sono anche le prese di posizione in favore dell'obiezione di coscienza da parte della Commissione pontificia « **Justitia et Pax** », in

(18) PIO XII, *Discorso ai partecipanti all'VIII Congresso dell'Associazione internazionale dei medici*, 30 settembre 1954, in A.A.S., 1954, pp. 589 s.

(19) Si vedano, ad esempio, i seguenti studi: A. MESSINEO, *L'obiezione di coscienza*, in *La Civiltà Cattolica*, 11 febbraio 1950, pp. 361 ss.; C. MELZI, *Fervore di discussione sulla guerra e sull'obiezione di coscienza*, in *La Scuola Cattolica*, 1950, pp. 169 ss.; P. PALAZZINI, *Dizionario di teologia morale*, Editrice Studium, Roma 1954, pp. 903 ss. (alla voce « Obiettore di coscienza »); G. B. GUZZETTI, *Un cattolico obiettore di coscienza*, in *L'Italia*, 5 febbraio 1963, p. 2; G. PERICO, *A difesa della vita, cit.*, pp. 629 ss.; F. LAMBRUSCHINI, *Un grande equivoco: gli « obiettori »*, in *Studi Cattolici*, maggio-giugno 1964, pp. 59 ss.; A. MESSINEO, *L'obiezione di coscienza al servizio militare*, in *La Civiltà Cattolica*, 5 febbraio 1966, pp. 263 ss.

(20) CONCILIO VATICANO II, *Dichiarazione sulla libertà religiosa*, n. 3.

(21) CONCILIO VATICANO II, *Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo*, nn. 78-79. - Per un'attenta interpretazione di questo brano, si vedano in particolare: A. PIOLA, *Obiezione al servizio militare e diritto italiano dopo il Concilio*, in *Iustitia*, n. 1, 1966, pp. 25 ss.; C. RIVA, *L'obiezione di coscienza nei documenti conciliari*, in *Iustitia*, n. 2, 1966, pp. 77 ss.; D. ZOLO e altri, *La coscienza dice no*, Gribaudo, Torino 1968, pp. 25 ss.; A. GOMEZ DE AYALA, *L'obiezione di coscienza al servizio militare nei suoi aspetti giuridico-teologici*, Giuffrè, Milano 1966, pp. 150 ss.

particolare quelle contenute in un documento dell'ottobre 1969 (21 a).

4. Dopo questi brevi richiami alle dichiarazioni ufficiali della Chiesa, riportiamo qualche brano di **documenti episcopali**, dai quali appare come il pensiero dell'episcopato cattolico sia andato prendendo chiara posizione di favore nei confronti del problema.

a) **I vescovi degli Stati Uniti d'America**, il 22 ottobre 1971, inviarono a tutti i pastori d'anime delle loro diocesi una « Dichiarazione », in cui, dopo aver ricordato, con ampi richiami ai decreti conciliari, l'insegnamento della Chiesa sulla libertà della coscienza individuale e sul dovere del cittadino di collaborare al bene comune, aggiungevano:

« Alla luce dell'insegnamento del Vangelo e secondo un'analisi dell'insegnamento della Chiesa sulla coscienza, è chiaro che un cattolico può essere obiettore di coscienza alla guerra in generale o a una guerra particolare, proprio a motivo delle sue credenze e della sua educazione religiosa. Non è sufficiente dichiarare che un cattolico può essere obiettore di coscienza in genere, od obiettore di coscienza selettivo [nei confronti cioè di una guerra determinata], ma bisogna anche sforzarsi di aiutare i cattolici a formarsi una coscienza giusta di questo problema, sottoponendo a discussione i doveri del cittadino e mettendo a loro disposizione appropriati servizi di assistenza legale e di informazione, [...]. Alla stessa maniera con cui apprezziamo altamente coloro che in piena coscienza prestano servizio nelle forze armate, noi dovremmo vedere nell'obiezione di coscienza generale e in quella selettiva i segni positivi, in seno alla Chiesa, di una reale presa di coscienza morale e del rispetto della vita umana » (22).

b) Assai espressiva è la dichiarazione rilasciata alcuni anni fa dall'**arcivescovo di Torino, mons. Pellegrino**, a un intervistatore di un quotidiano cattolico: « Riconoscere il valore di testimonianza dell'obiezione di coscienza, quando emergano chiaramente la purezza delle intenzioni e il disinteresse che animano gli obiettori, è dovere elementare dell'uomo e del cristiano. E' urgente che la legge prenda atto di questa realtà di cose, trovando la via per conciliare il rispetto a un alto ideale con il dovere di assicurare la difesa dei cittadini » (23).

## L'OBIEZIONE DI COSCIENZA ALL'ESTERO

1. L'insorgere dell'obiezione di coscienza coincide ovviamente con l'introduzione del servizio militare obbligatorio, e ha un'espansione particolarmente rapida nei Paesi dove sono presenti e attive deter-

(21 a) **SECRETARIATO DELLA COMMISSIONE PONTIFICIA « JUSTITIA ET PAX »**, *Può un cattolico essere obiettore di coscienza?*, in *IDOC internazionale*, 15 gennaio 1970, pp. 18 s.

(22) *Déclaration des évêques des Etats-Unis sur l'objection de conscience générale ou sélective*, in *La Documentation Catholique*, 19 marzo 1972, p. 283.

(23) **V. OCHETTO**, *L'arcivescovo di Torino ci parla dell'attuazione dei decreti conciliari*, in *L'Avvenire d'Italia*, 19 dicembre 1965, p. 3.

minate **confessioni religiose**, aventi tra i loro precetti morali il rifiuto del servizio militare (24). Anche alcune **associazioni antimilitariste** hanno avuto certamente il loro peso in questo fenomeno; tra di esse: l'«Associazione internazionale per la riconciliazione dei popoli», sorta a Londra nel 1915; la «Lega internazionale dei resistenti alla guerra», fondata in Olanda nel 1921; e l'«Unione per l'impegno per la pace», istituita a Londra nel 1935 (25).

2. Tra i Paesi in cui vige la coscrizione obbligatoria e che riconoscono legittima l'obiezione di coscienza, alcuni «riconoscono» all'obietto il diritto all'**esenzione da qualunque prestazione** militare o paramilitare, prevedendo in cambio la sua assegnazione ai servizi civili, alle dipendenze, nella maggior parte dei casi, del ministero del Lavoro e in qualche caso del ministero degli Interni; e sono: Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Israele (solo per le donne), Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Federale Tedesca, Stati Uniti d'America, Svezia. Altri concedono all'obietto **solo l'esenzione dall'uso delle armi**; e sono: Austria, Finlandia, Repubblica Democratica Tedesca. Altri infine prevedono **l'esenzione totale da qualunque prestazione militare e da ogni servizio sostitutivo**; e sono: Gran Bretagna e Nuova Zelanda (26).

3. Per evitare che, nel ricorso all'obiezione di coscienza, si compiano abusi, gli Stati hanno costituito una **Commissione speciale**, variamente denominata, avente il compito di accertare l'esistenza e la serietà dei motivi di coscienza dichiarati. Essa risulta, in genere, composta da esperti di varie discipline, in modo che il giudizio complessivo possa tener conto dei molteplici aspetti della personalità del soggetto.

La **procedura** per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza è pressochè identica in tutti i Paesi: — domanda dell'interessato al ministero della Difesa, corredata di prove e testimonianze in appoggio alla sincerità dei motivi portati per non accettare il servizio militare; — valutazione collegiale da parte della Commissione; — inoltre

(24) Cfr. O. ORECCHIO, *cit.*, pp. 708 ss. - Oppositori al servizio militare sono stati da sempre: i *Catari* (sec. XII), gli *Albigesi* (sec. XII-XIII), i *Lollardi* (sec. XIV), i *Mennoniti* (sec. XV), i *Quaccheri* (sec. XVII), i *Testimoni di Geova* (sec. XIX).

(25) Cfr. O. ORECCHIO, *cit.*, p. 709.

(26) Cfr. R. BERTOLINO, *cit.*, pp. 98 ss.; O. GREGORIO, *L'obiezione di coscienza*, Borla, Torino 1966, pp. 140 ss.; D. ZOLO e altri, *cit.*, pp. 11 ss. - Ricordiamo le date in cui è stata riconosciuta l'obiezione di coscienza da parte degli Stati citati nel testo: *Austria*, 7 settembre 1955; *Belgio*, 3 giugno 1964; *Canada*, 1 gennaio 1952; *Danimarca*, 20 maggio 1933; *Finlandia*, 15 maggio 1959; *Francia*, 21 dicembre 1963; *Gran Bretagna*, 1 gennaio 1949; *Israele*, 15 settembre 1949; *Norvegia*, 17 giugno 1937; *Nuova Zelanda*, 20 ottobre 1949; *Paesi Bassi*, 27 settembre 1962; *Polonia*, 15 ottobre 1965; *Repubblica Democratica Tedesca*, 7 settembre 1964; *Repubblica Federale Tedesca*, 18 gennaio 1949 (con modifiche del 21 luglio 1956); *Svezia*, 26 marzo 1943; *Stati Uniti*, 23 giugno 1948.

della pratica e del parere della Commissione agli uffici competenti di Stato; — temporanea sospensione del servizio militare, in attesa della decisione superiore (27).

Quanto ai **motivi**, previsti come validi dalle varie legislazioni, sono per lo più di natura religiosa e morale; in qualche ordinamento giuridico si parla anche di motivi filosofici. In genere, data la natura soggettiva delle motivazioni, la Commissione dispone di poteri di interpretazione e di valutazione piuttosto ampi. Infatti, non è così facile, soprattutto con soggetti incapaci di esprimersi con chiarezza sulle proprie convinzioni morali e religiose, far luce sulle posizioni obiettive dell'obiettore (28). Alcuni Stati, come Canada e Polonia, riconoscono solo quegli obiettori che motivano il loro rifiuto con l'appartenenza a una confessione o a un movimento religioso che tra i suoi precetti preveda anche l'obiezione di coscienza: nell'ovvia supposizione che, agendo come membri di un gruppo, essi non siano vittime di suggestione o di fanatismo personali.

4. Il **servizio sostitutivo** previsto per l'obiettore riconosciuto, nella maggior parte dei casi viene sottratto all'amministrazione militare e al ministero della Difesa, e affidato ad altro ministero più vicino alla natura dei servizi a cui l'obiettore verrà applicato. La scelta dei servizi per ogni singolo soggetto viene decisa in rapporto alle necessità attuali della comunità civile e alle qualità psico-attitudinali dell'obiettore (29).

## L'OBIEZIONE DI COSCIENZA IN ITALIA

### Estensione del fenomeno e dibattito di idee.

1. E' solo dopo la seconda guerra mondiale che anche in Italia si avvertono i primi sintomi del problema, particolarmente nelle città dove più forte è il movimento dei « **Testimoni di Geova** » (30). Le loro argomentazioni si appoggiano soprattutto sul messaggio scritto del ritorno del Cristo, al cui trionfo gli uomini devono collaborare con un'azione tenace e decisa di pace e di **non violenza**. Contribuiscono alla loro azione di convincimento le prospettive sempre più

(27) Cfr. R. BERTOLINO, *cit.*, pp. 300 ss.

(28) Cfr. *ibidem*, pp. 121 ss.

(29) Cfr. *ibidem*, pp. 229 ss. e 240 ss.

(30) Cfr. G. ROCHAT, *L'antinilitarismo oggi*, Claudiana, Torino 1973, pp. 99 ss. - I « *Testimoni di Geova* » costituiscono un movimento religioso ormai autonomo, derivante dagli « avventisti ». Essi, pur dichiarando di attenersi alla Bibbia come fonte esclusiva della loro fede e della loro condotta, la interpretano in forme gravemente riduttive; ritengono illegittime le chiese o altre istituzioni sacrali; tra l'altro, non accettano collaborazioni dirette con i poteri politici, e condannano il sistema militare, imponendo ai propri seguaci il rifiuto della chiamata alle armi.

drammatiche di ciò che sarebbe un terzo conflitto mondiale, fatalmente nucleare.

Il primo obiettore italiano, E. Ceroni, è appunto un « testimone di Geova ». Interrogato dall'ufficiale durante la visita militare, nel gennaio 1948, dichiara che non può indossare la divisa nè accettare alcun compito militare perchè la sua fede glielo proibisce. Dopo di lui, i casi si susseguono a catena, ma non lasciano scie di particolari polemiche e clamori nè sulla stampa nè nell'opinione pubblica.

Le autorità militari, a cui i casi vengono deferiti, sono colte di sorpresa: il problema è per loro completamente nuovo e il codice penale militare non lo prevede specificamente. Per cui, sulle prime, esse ricorrono all'espedito dell'esonero per « difetti fisici » o per « manie religiose ». Solo successivamente, già dall'agosto 1949, preoccupate del ripetersi sempre più frequente dell'obiezione, ricorrono a veri processi formali per disobbedienza agli obblighi di leva: e si hanno le **prime condanne**. Inizia la serie il tribunale militare di Torino col processo e la condanna, emessa il 30 agosto 1949, di P. Pinna (31).

Quanti siano stati da quell'anno i « Testimoni di Geova » condannati, lo possiamo sapere solo con approssimazione da qualche accenno. « Le stime del ministero della Difesa (319 obiettori dal 1948 al 1969) non sono attendibili, perchè non sempre gli atti dei processi consentono di identificare gli obiettori, condannati appunto per reati comuni dopo procedimenti spesso brevissimi. Secondo una stima dell'avv. Bruno Segre, difensore di innumerevoli obiettori, i " Testimoni di Geova " condannati sarebbero tra 600 e 1.000, con almeno due condanne a testa » (32).

Un altro dato, sempre orientativo, ci viene da un'affermazione del sen. Tedeschi nella relazione della IV Commissione del Senato (Difesa) sui disegni di legge Marcora e Cipellini: « Dal 1947 al 1971 **gli obiettori di coscienza sono stati poco più di 700**. In 25 anni, **i condannati (a pene miti del resto) poco più di 500**, quasi tutti appartenenti alla setta dei " Testimoni di Geova " » (33). Secondo una dichiarazione del ministro Tanassi, dal 30 settembre 1946 al 20 luglio 1971 si sarebbero avuti 529 obiettori condannati, di cui 467 « Testimoni di Geova » (34).

2. Dal caso Pinna passeranno circa quattordici anni, con un susseguirsi di condanne (35), prima che l'obiezione di coscienza divenga fra

(31) Cfr. G. ROCHAT, *cit.*, pp. 114 ss.; G. PEYROT, *Il problema degli obiettori di coscienza*, Istituto Grafico Tiberino, Roma 1963, p. 54; O. GREGORIO, *cit.*, pp. 10 ss.

(32) Cfr. G. ROCHAT, *cit.*, p. 101.

(33) SENATO DELLA REPUBBLICA, *Relazione di minoranza della IV Commissione permanente (Difesa)*, 29 novembre 1972, nn. 317 e 430-A-ter, p. 7.

(34) Cfr. *Corriere della Sera*, 27 luglio 1971, p. 1.

(35) Cfr. G. PEYROT, *cit.*, pp. 54 ss.

noi problema ampiamente discusso. Ciò avviene quando il **primo obiettore cattolico**, G. Gozzini, un laureato in giurisprudenza, viene condannato dal tribunale militare di Torino l'11 gennaio 1963. Le sue dichiarazioni scritte in prigione e rese note alla stampa, creano **nell'opinione pubblica un interesse inaspettato**. Scrive tra l'altro il Gozzini:

« Ho rifiutato di indossare la divisa militare perchè il servizio militare contrasta con la mia coscienza di cattolico. Sono convinto, poi, che nell'esercito tradirei non solo la mia risposta personale al Cristo e la mia vocazione alla Chiesa, ma anche il mio impegno di uomo nella società e il mio dovere di cittadino di fronte allo Stato.

« A non pochi un contrasto, così palese in me, tra la fedeltà allo Stato e una viva presenza nella Chiesa risulterà inconcepibile, anche perchè finora il rifiuto di servire la patria in armi è stata prerogativa dei testimoni di Geova [...], con i quali mi trovo a condividere le sofferenze, pur non abbracciandone la fede e gli ideali. [...]

« La Chiesa mi insegna che il Vangelo non è un sistema di tipo teorico, un codice morale, ma è la Parola rivelata, e il Cristo non è un personaggio storico o un grande filosofo, ma la Verità fatta carne. Quindi l'annuncio di pace: " Pace in terra agli uomini di buona volontà " che parte dalla capanna di Betlemme e finisce sulla croce come perdono universale e riconciliazione tra Dio e gli uomini, non è un insegnamento morale, ma una verità che il cristiano deve " incarnare " nella sua vita » (36).

3. L'interesse per l'obiezione di coscienza viene mantenuto vivo da **una serie di obiettori cattolici**. Dopo Gozzini, è l'architetto G. Viola che fa parlare di sè. Egli, pur criticando i « Testimoni di Geova », perchè « non si può vivere fuori del mondo », scrive in un suo memoriale: « per raggiungere un traguardo occorre una rivoluzione di costume, la convinzione cioè che la guerra sia fuori di qualsiasi evoluzione » (37). Per lui, l'obiezione di coscienza è soprattutto un invito a mutare la prassi nella soluzione dei problemi; la disobbedienza motivata per ragioni di coscienza è in definitiva una maniera di attirare l'attenzione sui veri valori dell'uomo (38).

Riscosse viva attenzione F. Fabbrini, assistente universitario, che riuscì a mettere in moto una corrente di idee che non si sarebbe più fermata. Egli fu condannato a un anno e otto mesi per disobbedienza aggravata dal tribunale militare di Roma il 22 febbraio 1966 (condanna seguita dalla sua destituzione, da parte dell'Università di Roma, dalla carica di assistente); durante il processo aveva letto un suo memoriale, di cui riportiamo un breve stralcio:

« Non è vero che io non voglia difendere il mio paese. Vero è solo che non voglio difenderlo con le armi. Perchè ritengo che il paese si difenda me-

(36) O. GREGORIO, *cit.*, pp. 35 s.

(37) *Ibidem*, p. 38.

(38) Cfr. *ibidem*, p. 39.

glio con la pace che non con le armi. L'art. 52 della Costituzione, parlando della difesa quale dovere del cittadino verso la patria, usa il termine in un senso più ampio di quello di "difesa armata" e lascia al legislatore ordinario la facoltà di disporre un servizio civile sganciato dall'esercito. Quel servizio civile, appunto, che ho invocato dopo aver svolto regolarmente il servizio militare (39).

«Ma è soprattutto come cattolico che ho inteso agire, riconsegnando la divisa; ho voluto cioè dare testimonianza a quella legge che tutti conosciamo, quella che dice: "Non uccidere!". E non alludo soltanto alla legge del Sinai, ma a quella legge che è scritta nel cuore di ognuno: legge eterna, mentre le leggi positive passano. [...] Certo, Gesù non ci comanda positivamente di svestire la divisa. Ci comanda, però, di non usare violenza. E' un comando analogo. A noi la responsabilità di intendere e applicare il suo discorso. E sta a noi rifiutare anche la divisa se ci accorgiamo che quella divisa ci impegna a combattere e, all'occorrenza, a uccidere» (40).

4. Il dibattito sul problema divenne ancora più vivo con l'inserirsi nella discussione del padre E. Balducci e di don Lorenzo Milani (41). Notevoli l'intervento, prevalentemente teorico, del primo su «Il Giornale del Mattino» e l'intervento del secondo in risposta a un gruppo di cappellani militari che avevano qualificato l'obiezione di coscienza come un atto di viltà (42). Ciò che risulta palese da questo dibattito è l'inserimento, presso larghi settori di pubblico, della figura dell'obietto in un quadro di simpatia e di rispetto, che lo libera da quel marchio di fanatismo e di utopia che si portava addosso.

E' piuttosto significativo, in questo senso, anche il testo della sentenza, pronunciata il 15 marzo 1966, con cui don Milani venne assolto dall'accusa di apologia di reato:

«Condannare don Lorenzo Milani per quanto ha ritenuto di scrivere sul problema dell'obiezione di coscienza equivarrebbe a colpire non già un'azione contraria al precetto penale, ma un'opinione. [...] Un ordinamento autenticamente democratico non deve temere la libera espressione di idee [...]. E' innegabile che il problema dell'obiezione di coscienza si è imposto in maniera sempre crescente, negli ultimi anni, all'attenzione della pubblica opinione alimentando dibattiti, polemiche e iniziative, tra cui la presentazione di quattro proposte di legge da parte di deputati appartenenti in massima parte alla maggioranza governativa. [...]

«La conveniente soluzione di questo problema sembra potersi attuare solo attraverso una regolamentazione legislativa dell'obiezione di coscienza, tanto più

(39) F. Fabbrini rifiutò la divisa a dieci giorni dal congedo.

(40) O. GREGORIO, *cit.*, pp. 45 s. - Vedi anche: F. FABBRINI, *Tu non ucciderai*, Cultura, Firenze 1966; G. ROCHAT, *cit.*, pp. 128 ss.

(41) Cfr. E. BALDUCCI, *La Chiesa e la patria*, in *Il Giornale del Mattino*, 13 gennaio 1963; G. ROCHAT, *cit.*, pp. 121 ss.; D. ZOLA, *Teologia e diritto penale in margine alla sentenza di condanna di padre E. Balducci*, in *Iustitia*, n. 1, 1964, pp. 71 ss.; L. MILANI, *Il dovere di non ubbidire*, Cultura, Firenze 1965; Id., *La mia difesa*, in *Note di cultura*, nn. 10-11, luglio-settembre 1965, pp. 299 ss.; G. GHIROTTI, *Un obiettore difficile*, in *Comunità*, aprile 1966, pp. 22 ss.; R. VENDITTI, *cit.*, p. 260.

(42) Cfr. G. ROCHAT, *cit.*, p. 121.

che così facendo l'Italia si troverebbe nel solco già tracciato dalla maggior parte dei Paesi. [...] Ma in attesa che il Parlamento prenda in esame le proposte di legge non si può contestare il diritto costituzionalmente garantito di dibattere il problema, di sviscerarne tutti gli aspetti e le implicazioni e di additarne le soluzioni.

« D'altro canto don Milani, parroco di Barbiana, ha elogiato gli obiettori come portatori di un'idea e non ha esaltato il reato da loro compiuto; ha posto in luce gli ideali che spingono gli obiettori a subire il carcere pur di non tradire i loro principi e non ha glorificato la ribellione alla legge » (43).

#### **Indicazioni dell'ordinamento giuridico italiano.**

**1. La nostra Costituzione non prevede specificamente l'obiezione di coscienza.** In materia militare essa statuisce: « L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali » (art. 11); « La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio, nei limiti e modi stabiliti dalla legge » (art. 52).

a) Essa tuttavia **contiene elementi sufficienti per rendere possibile una regolamentazione giuridica dell'obiezione** stessa. Infatti, la centralità della persona e il rispetto delle sue libertà più caratteristiche costituiscono uno degli aspetti più moderni e salienti della nostra Carta costituzionale. Per esempio, essa afferma: « Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto [...] » (art. 19); « Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione » (art. 21).

« [...] il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, l'affermazione della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, il ripudio della guerra come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, lo stretto accostamento tra spirito democratico e ordinamento delle forze armate, sono tutti principi costituzionali che militano a favore di una positiva valutazione dell'obiezione di coscienza » (44).

b) L'obiezione di coscienza **contribuisce a favorire notevolmente il bene comune** che la Costituzione persegue. Infatti, è anche attraverso queste espressioni di resistenza, portate avanti da coscienze leali e impegnate, che si attua nella comunità quel **necessario ricambio**

---

(43) G. G., *Depositata la motivazione della sentenza. Perché è stato assolto don Milani che difese gli obiettori di coscienza*, in *La Stampa*, 5 aprile 1966, p. 7.

(44) R. VENDITTI, *cit.*, p. 264.

delle norme e delle espressioni sociali che porta a forme sempre più umane.

« Ed ecco che [...] l'obiezione di coscienza si presenta alla società attuale quale valore dell'avvenire: è un'esigenza morale, aspirante alla non violenza che vuole assurgere a principio giuridico, simbolo di una maggiore attuazione democratica nel mondo del rispetto delle coscienze. [...] La tutela dell'obiezione di coscienza propone all'ordinamento giuridico, tendente ad accoglierla, un fatto di coscienza capace di produrre effetti giuridici da affiancare a quelli prodotti da altri fatti normativamente regolati dall'ordinamento. [...]

« Si dovranno [...] trovare dei modi tecnici per superare quelle difficoltà che sono inevitabili per l'accoglimento a una rilevanza giuridica di fatti interiori incontrollabili. D'altra parte, tutti gli ordinamenti giuridici accolgono fatti di coscienza incontrollabili, quali, per esempio, il giuramento e la confessione, e danno rilevanza, per sminuire l'entità della pena, alle attenuanti di ordine morale » (45).

« Chiarito questo, anche le difficoltà che venivano opposte alla riforma invocando motivi pratici e tutt'altro che disprezzabili (pericolo di introdurre nelle forze armate un germe di disgregazione; difficoltà di discernere tra obiezione autentica e obiezione pretestuosa e insincera; scarsa maturità civica degli italiani e loro facile tendenza a frodare lo Stato; ecc.) appaiono, in definitiva, superabili, attraverso un trattamento giuridico dell'obiettore che tolga ogni vantaggiosità all'obiezione di coscienza rispetto al servizio militare, pur senza tradursi in un trattamento punitivo. Non si può sacrificare a motivi pratici, sostanzialmente ovviabili, un principio generale di civiltà e di rispetto per l'uomo » (46).

### Proposte di legge dal 1949 al 1972.

1. La prima proposta di legge a favore del riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza viene presentata il 3 ottobre 1949 (47), appena un mese dopo la condanna dell'obiettore di coscienza P. Pinna; vi si parla di assegnazione dell'obiettore a « servizi non armati »; essa decade con la fine della I legislatura. Un'altra proposta viene presentata il 20 luglio 1957 (48); si prevede in essa l'assegnazione dell'obiettore a servizi propriamente civili alle dipendenze del ministero degli Interni; anche questa decade con la fine della II legislatura. Questa stessa proposta viene ripresentata, sostanzialmente uguale, nella III legislatura il 14 giugno 1962 (49); essa prevede, in più della preceden-

(45) A. RIZZACASA, *Riflessioni di « ius condendum » sul tema: obiezione di coscienza*, in *Rassegna Parlamentare*, luglio-agosto-settembre 1965, p. 383.

(46) R. VENDITTI, *cit.*, pp. 265 s.

(47) CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 3 ottobre 1949, n. 301*, dal titolo: « *Sull'obiezione di coscienza* », d'iniziativa degli onn. CALOSSO (PSI) e GIORDANI (DC).

(48) CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 20 luglio 1957, n. 3080*, dal titolo: « *Provvedimenti per gli obiettori di coscienza* », d'iniziativa degli onn. BASSO e altri (PSI).

(49) CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 14 giugno 1962, n. 3863*, dal ti-

te, la presenza di un « pacifista » nella Commissione di accertamento dell'obiezione; viene respinta in sede di esame. Altre due proposte, presentate contemporaneamente due anni dopo, il 18 marzo 1964 (50), decadono esse pure con la fine della legislatura.

Anche nelle legislature IV e V le proposte di legge si sono susseguite, più o meno con gli stessi contenuti fondamentali: riconoscimento dell'obiezione, Commissione esaminatrice delle domande di esenzione dal servizio militare e paramilitare, assegnazione a servizi civili sostitutivi. Si tratta della proposta 14 aprile 1964 (51), di quella 1° marzo 1966 (52), e di quella 4 luglio 1969 (53), denominata « disegno di legge Marcora » dal nome del capolista dei proponenti. Quest'ultima, dopo due anni di discussione, venne approvata nel luglio 1971 dal Senato, ma non giunse all'approvazione dell'altro ramo del Parlamento per lo scioglimento anticipato delle Camere.

2. Il « disegno di legge Marcora » venne ripresentato immediatamente all'inizio della VI legislatura, l'11 agosto 1972 (54). Sottoposto alla VI Commissione permanente del Senato (Difesa), unitamente al disegno di legge 11 ottobre 1972 (55), venne preferito a questo; modificato con l'introduzione dell'attuale art. 7 della legge 772, fu approvato in sede legislativa il 30 novembre 1972. Presentato alla Camera dei deputati e discusso in sede legislativa dalla VII Commissione permanente della Camera (Difesa), venne approvato in via definitiva il 14 dicembre 1972, e promulgato il 15 dicembre 1972 come legge 772 (56).

Unitamente al disegno di legge Marcora vennero approvati due ordini del giorno (uno dal Senato e uno dalla Camera dei deputati)

---

tolo: « *Provvedimenti per gli obiettori di coscienza* », d'iniziativa degli onn. Basso e altri (PSI).

(50) CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 18 marzo 1964, n. 1156*, dal titolo: « *Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza* », d'iniziativa degli onn. PISTELLI e altri (DC); *Proposta di legge 18 marzo 1964, n. 1162*, dal titolo: « *Provvedimenti per gli obiettori di coscienza* », d'iniziativa degli onn. Basso e altri (PSI).

(51) CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 14 aprile 1964, n. 1225*, dal titolo: « *Riconoscimento dell'obiezione di coscienza* », d'iniziativa degli onn. PAOLICCHI e altri (PSI).

(52) CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 1° marzo 1966, n. 2995*, dal titolo: « *Riconoscimento dell'obiezione di coscienza* », d'iniziativa dell'on. M. PELLICANI (PSDI).

(53) SENATO DELLA REPUBBLICA, *Disegno di legge 4 luglio 1969, n. 769*, dal titolo: « *Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza* », d'iniziativa dei senn. MARCORA e altri (DC).

(54) SENATO DELLA REPUBBLICA, *Disegno di legge 11 agosto 1972, n. 317*, dal titolo: « *Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza* », d'iniziativa dei senn. MARCORA e altri (DC).

(55) SENATO DELLA REPUBBLICA, *Disegno di legge 11 ottobre 1972, n. 430*, dal titolo: « *Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza* », d'iniziativa dei senn. CIPELLINI e altri (PSI).

(56) *Legge 15 dicembre 1972, n. 772, « Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza »*, in GAZZETTA UFFICIALE, 18 dicembre 1972, n. 326, pp. 8195 ss.

che invitavano rispettivamente il Governo a istituire il **Servizio civile nazionale** per l'impiego dei giovani obiettori « riconosciuti », e ad approvare, entro il termine di sei mesi dalla promulgazione della legge, un **Regolamento di attuazione** (57). Non risulta finora, a un anno dall'entrata in vigore della legge 772, che il Governo abbia provveduto a dare pratica attuazione a questa duplice richiesta.

#### La legge Marcora (legge 15 dicembre 1972, n. 772).

La relazione che accompagna il disegno di legge Marcora insiste su alcuni **motivi di urgenza**: — la coscienza della nostra comunità ha acquisito da tempo il valore della libertà di coscienza e della inviolabilità delle convinzioni morali, religiose e politiche; — il nostro, è uno dei pochi Paesi che non hanno ancora regolamentato questa materia verso cui converge ormai l'attenzione di tutte le forze democratiche; — la preparazione alla difesa del Paese non consiste solo in un addestramento militare, ma anche nella « partecipazione diretta, vitale e disinteressata alla soluzione di quelle problematiche sociali, che in molti casi sono elementi di debolezza e di arretratezza del Paese » (58); — gli obiettori « non sono quindi cittadini irresponsabili, ma caratterizzano il loro servizio al Paese e alla sua difesa in modo diverso ma ugualmente degno e utile per la comunità » (59).

La legge si ispira a **due esigenze fondamentali**: a quella della comunità, che nel momento attuale ritiene ancora necessaria l'obbligatorietà del servizio militare per la difesa esterna ed eventualmente interna; e a quella del rispetto della coscienza del singolo che ritenga moralmente inaccettabile il servizio militare, pronto ad accettare in sostituzione un servizio di pubblica civile utilità (60).

#### Alcuni rilievi critici intorno alla legge 772.

Come abbiamo già affermato all'inizio di questo studio, è certo che la legge 772 è stata una conquista civile di notevole importanza. Tuttavia, non si può non osservare che essa risente ancora dell'**atteggiamento di diffidenza** con cui il problema è stato discusso in Parlamento fin dalle prime proposte di legge. Si ha l'impressione che non sia stato recepito il valore sociale e « profetico » contenuto nell'obiezione di coscienza. Proponiamo alcune osservazioni in particolare.

(57) SENATO DELLA REPUBBLICA, *Sedute delle Commissioni*, 30 novembre 1972, pp. 21 ss.; CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Commissioni*, 14 dicembre 1972, pp. 10 ss.

(58) SENATO DELLA REPUBBLICA, *Disegno di legge 11 agosto 1972, n. 317, cit.*, p. 1.

(59) *Ibidem.*

(60) Pubblichiamo il testo integrale della legge 772 in questo stesso fascicolo, alle pagine 797 ss.

1. Il dettato della legge 772 porta ancora con sè un accentuato sapore di « punizione » o almeno di sospetto nei confronti dell'obiettore, come se questi, per quanto già « promosso » dalla speciale Commissione esaminatrice, debba essere trattato come un cittadino « poco fidato » e meritevole di « sanzione », in netta discriminazione rispetto al soldato di leva. La **maggiore durata della permanenza in servizio civile sostitutivo**, stabilita nell'art. 5, ne è il segno più macroscopico (61).

« Tale disparità di trattamento ci pare gravissima e palesemente lesiva del principio costituzionale di eguaglianza. In sostanza, l'accoglimento dell'obiezione si risolve in una punizione per l'obiettore, il quale vede sottratti alla propria vita di cittadino ben otto mesi in più rispetto al coetaneo che presta servizio militare: e ben si sa quanto siano importanti i mesi in quel periodo della vita, in cui il giovane, normalmente ancora inserito nella famiglia d'origine, ha obblighi di solidarietà verso i propri familiari e si trova nella delicata fase di costruzione della propria vita a tutti i livelli » (62).

Se il nostro ordinamento giuridico, con la nuova legge, « riconosce » l'obiettore, cioè gli attribuisce rispettabilità come a qualunque altro cittadino a pieno diritto, non si comprende come egli possa essere « condannato » a una discriminazione così notevole. E' indubbiamente una **incoerenza nei confronti del principio che la legge ha accettato**, e implicitamente anche un atto di sfiducia nei confronti della Commissione, che, dopo aver dichiarata genuina e leale l'obiezione, la vede sottoposta a un trattamento di sospetto.

E' soprattutto per protesta contro questo aspetto discriminatorio che **molti degli obiettori**, detenuti all'epoca della promulgazione della legge, **hanno rifiutato di firmare la domanda** di riconoscimento della propria obiezione. Alla fine di febbraio 1973, lo stesso ministro della Difesa comunicava che, alla data del 5 febbraio 1973, dei 177 obiettori detenuti nel dicembre 1972, 104 erano stati rilasciati perchè avevano trascorso più di un anno in prigione (come previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge 772) e 22 perchè avevano fatto domanda di essere riconosciuti; gli altri **69 avevano preferito restare in carcere** in segno di protesta contro il trattamento loro riservato (63).

E' da ritenere che questo stia ancora succedendo, se consideriamo i dati che abbiamo ricevuto di recente dal ministero della Difesa, a cui ci siamo direttamente rivolti: — dal 6 febbraio 1973 al 25 ottobre 1973 (data della lettera contenente i dati richiesti inviatici dal ministero) gli obiettori sono stati 96; — gli obiettori attualmente detenuti in prigione sono 151; — gli obiettori riconosciuti in questi ultimi

(61) Cfr. R. BERTOLINO, *cit.*, pp. 297 ss.

(62) R. VENDITTI, *cit.*, p. 275.

(63) Cfr. A. COLETTI, *L'obiezione di coscienza: una legge da riformare*, in *A-strolabio*, 31 maggio-30 giugno 1973, pp. 45 ss.

nove mesi sono 81; — quelli che non hanno ottenuto il riconoscimento nello stesso periodo sono 13; — le domande respinte d'ufficio in base all'art. 2 della legge sono 29; — le domande respinte per improponibilità oppure perchè gli interessati **hanno dichiarato di rifiutare qualsiasi giudizio della Commissione** o qualsiasi servizio sostitutivo, sono 116.

2. Un secondo rilievo sulla legge 772 riguarda la permanenza di tutto ciò che riguarda l'obiezione di coscienza, la sua valutazione e il suo trattamento **nell'ambito del ministero della Difesa**. La Commissione viene nominata da detto ministero; dopo il giudizio espresso dalla Commissione, il giudizio definitivo e insindacabile circa l'accoglimento dell'obiezione spetta al ministro della Difesa; a lui spetta anche l'assegnazione dell'obiettore riconosciuto a un determinato servizio civile e il controllo sullo svolgimento del servizio stesso.

Sembra abbastanza ovvia l'osservazione che la sede del ministero della Difesa e dell'organizzazione militare — proprio quella che l'obiettore contesta — è **la meno adatta** a ottenere quelle condizioni di imparzialità e di rispetto che si richiedono per una valutazione adeguata di un'obiezione di tipo morale. Anche per ciò che concerne l'assegnazione adeguata a un servizio civile sostitutivo, non è possibile immaginare che gli organi del ministero della Difesa risultino competenti, anzitutto a giudicare le condizioni psicoattitudinali dell'obiettore, così da poter destinarlo a impieghi adatti e controllarlo nelle sue espressioni; e, secondariamente, a conoscere gli enti di assistenza, di cultura, di prevenzione a cui l'obiettore dovrebbe essere assegnato.

Queste critiche ricevono una conferma qualificata da « **risoluzioni dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa**, alla cui preparazione e votazione hanno partecipato non solo i rappresentanti di quei Paesi europei che da anni hanno sperimentato legislazioni sull'obiezione, ma anche, naturalmente, rappresentanti italiani » (64). Nella risoluzione n. 337, discussa e adottata nella 22ª seduta, il 26 gennaio 1967, viene affermato che l'organismo che decide sulla accettazione dell'obiezione **deve essere separato dall'autorità militare** e che la sua composizione deve garantire al massimo l'indipendenza e l'imparzialità, fino al punto di prevedere la possibilità di farsi assistere da un avvocato per far valere i propri diritti (65).

3. L'obiettore che non ottiene il riconoscimento, in base al dettato dell'art. 8, comma 2, rischia di subire **una condanna ad una « pena » assai più grave** di quella che era comminata agli obiettori prima della nuova legge 15 dicembre 1972, n. 772, potendo essa giungere fino

(64) SENATO DELLA REPUBBLICA, *Relazione di minoranza della IV Commissione permanente (Difesa)*, cit., p. 4.

(65) Cfr. *ibidem*.

a quattro anni di reclusione. Si potrebbe ammettere un trattamento anche pesante nei confronti di una recluta che risultasse chiaramente aver simulato l'obiezione di coscienza per ragioni di interessi o di vilta'. Ma nei casi in cui l'obietto non sia riuscito, per ragioni di varia natura, a convincere la Commissione della sua sincerità di coscienza, non si comprende perchè debba essere « condannato », e così duramente.

Di qui la necessità che egli, soprattutto in certi casi, possa disporre dell'**assistenza di un legale**, che a nome suo esprima le sue convinzioni e il suo disagio morale. Si potrebbe anche prevedere, nei casi dubbi, la possibilità che l'obietto sia rimandato a casa, e possa disporre di un certo spazio di tempo per verificare meglio le sue convinzioni e le sue decisioni. Dopo di che, se egli rifiutasse ancora il servizio militare, dovrebbe essere « riconosciuto ».

4. Gli obiettori, a norma dell'art. 2, sono ammessi a presentare la domanda di accoglimento della loro obiezione di coscienza **solo prima di vestire la divisa**, cioè « entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe a cui appartengono o alla quale sono stati rinviati »; **quasi che un giovane non possa avvertire anche successivamente un conflitto interiore**. Tra l'altro, conoscendo più direttamente, mediante la vita militare, contenuti ed espressioni che la sua coscienza si rifiuta di accettare, la sua obiezione risulterebbe più sicura.

#### RIFLESSIONE CONCLUSIVA

Al termine di questa nostra ricerca vorremmo, a modo di conclusione, esplicitare più formalmente un rilievo, già più volte affiorato e che in qualche modo riassume le nostre convinzioni intorno alla validità e alla positività dell'obiezione di coscienza.

Nell'**universale movimento per la pace**, verso la quale tendono gli sforzi convinti delle piccole e grandi nazioni, tutte ugualmente terrorizzate dai mali che le guerre scatenano, **l'obietto di coscienza si inserisce a buon diritto** portando il suo tipico contributo. Il suo gesto di rifiuto di servire con le armi, nella misura in cui è autentico, solo apparentemente è negazione; mentre in realtà è soprattutto rilancio degli ideali della fraternità universale e testimonianza personale contro tutto ciò che può condurre alla violenza.

L'obietto è giustamente convinto che **il suo contributo** alla costruzione della pace e al rilancio dei valori autenticamente umani è **assai più efficace degli schieramenti armati**: anche perchè, con il servizio civile prestato egli contribuisce a eliminare quei mali e quelle ingiustizie sociali, che le armi non solo non risolvono ma rischiano di rendere più drammatici e irreversibili.